

## SEZIONE II.

### ATTI RELATIVI ALLA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE INSEGNANTI.

*Gli obblighi dallo Stato assunti, per rapporto alla istruzione ginnasiale e superiore, in dipendenza dalla soppressione delle corporazioni religiose insegnanti, risultano dai seguenti atti:*

#### Secolarizzazione dell'istruzione ginnasiale e superiore.

*(Legge 28 maggio 1852 (XXVIII, 58 — Foglio Off., 597).*

Art. 1. Lo Stato si assume l'istruzione ginnasiale e superiore del Cantone.


Art. 2. Le corporazioni religiose ed istituti dei Serviti di Mendrisio, dei Somaschi di Lugano, dei Benedettini di Bellinzona, il così detto Seminario di Pollegio ed il Collegio di Ascona, si dichiarano secolarizzati, ed i beni da loro goduti fin qui saranno amministrati e disposti dallo Stato esclusivamente ed in perpetuo a favore dell'istruzione ginnasiale e superiore.

Art. 3. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad alienare quei beni delle dette corporazioni ed istituti che non venissero direttamente applicati all'uso degli stabilimenti d'istruzione da sostituirsi. L'alienazione sarà fatta giusta le prescrizioni delle leggi 30 giugno 1848.

Art. 4. Il prodotto dei beni da alienarsi come sopra, sarà investito nel debito pubblico cantonale perpetuo al 4 1/2 per cento d'interesse, e le relative cartelle saranno intestate a favore dell'istruzione pubblica superiore e ginnasiale, con le particolari indicazioni della provenienza delle somme relative.

Art. 5. In ciascuna delle dette località sarà mantenuto o fondato, a cura dello Stato, un nuovo istituto di educazione.

§. Nel caso in cui i beni e le rendite degli istituti sopradetti, non che del già soppresso convento di s. Francesco di Locarno, cessassero di essere applicati dallo Stato alla pubblica istruzione superiore e ginnasiale, la loro amministrazione sarà devoluta alle rispettive località, per essere di nuovo applicati alla istruzione medesima.



## Conservazione degli alunnati.

(Legge 19 dicembre 1852 (XXVIII, 237 — Foglio Off., 1853, 48).

Art. 1. La legge di secolarizzazione degli istituti insegnanti e le analoghe providenze non tolgono nè i diritti nè i doveri relativi alle fondazioni pubbliche o private di alunnati.

Art. 2. Il Consiglio di Stato è particolarmente incaricato di vegliare alla sussistenza e conservazione delle fondazioni per alunnati scolastici, di impedire che ne siano consunti, dispersi o distratti i capitali, e di provvedere al loro sicuro e proficuo impiego e alla giusta applicazione dei frutti.

Art. 3. Egli è incaricato di apportare ad esse fondazioni, d' accordo colle parti interessate, le modificazioni ed ampliamenti in relazione alla legge di secolarizzazione ed alle esigenze dell' ordine pubblico.



## SEZIONE III.

### SOCIETÀ DEI DOCENTI TICINESI.

#### Sussidio annuo alla società dei docenti ticinesi.

(Decreto legislativo 19 dicembre 1861 (XXXVII, 86 — Foglio Off., 1126).

Art. 1. È assegnato un sussidio annuo di fr. 500 alla società di mutuo soccorso dei docenti ticinesi.

Art. 2. La Società sarà tenuta a dare ogni anno il conto di sua gestione al Consiglio di Stato.

Art. 3. La Società stessa sarà eziandio in obbligo di comunicare al Governo, per la voluta approvazione, ogni modificazione, aggiunta o variazione che intendesse di introdurre nello Statuto organico d' associazione.

